



Direzione regionale Lombardia  
AREA ENTRATE CONTRIBUTIVE, RECUPERO CREDITI,  
VIGILANZA DOCUMENTALE E ISPETTIVA

02/04/2020

**Oggetto:** Quesito richiesta CA 7B - generazione ticket per pagamento contribuzione correlata - Matricola XXXXXXXXXX

Buongiorno,

Per la società XXXXXXX S.A.S. DI XXXXXX XXXXXXXXXXXX E C. P.IVA XXXXXXXXXXXX  
MATRICOLA XXXXXXXXXXXX - oggetto sociale IMBOTTIGLIAMENTO IN SILICONE C.  
ATECO 82.92.2 abbiamo una richiesta di attribuzione CA 7B.

La Società in questione non è iscritta all'albo delle imprese artigiane e pertanto con inquadramento automatizzato tramite internet effettuato dal consulente, alla Società è stato attribuito CSC 7.07.08 CA 0J dal 01/02/2011 versando la relativa contribuzione.

Si fa inoltre presente che la Società ha sempre avuto 1 solo dipendente e pertanto non ha mai versato il contributo FIS e non può usufruire delle prestazioni del Fondo residuale per l'emergenza COVID.

La Società con cassetto del 27 marzo 2020 ci pone la seguente richiesta:

"buongiorno  
la ditta in oggetto applica il CCNL metalmeccanica artigianato e di conseguenza versando a FSBA vogliamo fare la cassa.  
non riesco a generare il ticket da inserire nella cassa FSBA.  
potete sbloccare la posizione?  
grazie"

Andando ad analizzare la Circolare di riferimento n. 53 del 2019 - il CA 7B ,ove non presente l'inquadramento del settore Artigiano, deve essere attribuito ad ulteriori beneficiari delle tutele fornite dal FSBA (Confederazioni di settore e le Società di servizio alle imprese associate, dalle stesse costituite, partecipate o promosse e i correlativi Enti bilaterali di livello nazionale e territoriale, indipendentemente dal settore di inquadramento), pertanto alla Società in oggetto non sembra possibile attribuire il CA 7B in quanto non rientra nelle casistiche elencate dalla Circolare.

Il Fondo Bilaterale dell'Artigianato tuttavia permette l'iscrizione a Società che applicano determinati CCNL.

Sul sito del Fondo infatti si trova la seguente informazione:

"Il versamento del contributo ad EBNA e quindi a FSBA esonera le imprese con oltre 5 dipendenti dall'obbligo dell'ulteriore versamento al Fondo di Integrazione Salariale

costituito presso l'INPS, ma comprende tutte le imprese anche con un solo dipendente.

Sono tenute al versamento le imprese che applicano i seguenti CCNL:

Area Acconciatura – Estetica;  
Area Alimentari e Panificazione;  
Area Comunicazione;  
Area Chimica e Ceramica;  
Area Legno e Lapidari;  
Area Meccanica;  
Area Tessile – Moda;  
Area Pulizia;  
Area Autotrasporto."

A fronte di quanto sopra evidenziato sono a chiedere se è corretto attribuire il CA 7B, eliminando a questo punto il CA 0J in quanto il FIS non è dovuto dall'azienda in oggetto, permettendo così all'azienda di iniziare la normale procedura di richiesta prestazioni al Fondo Bilaterale dell'Artigianato mantenendo l'inquadramento attuale, o se è corretto che l'azienda non possa generare il Ticket, per permettere la gestione della contribuzione correlata, a fronte dell'inquadramento attuale della matricola, non potendo così usufruire delle prestazioni del FSBA.

Vi ringrazio in anticipo

Distinti saluti

## **Risposta della DR Lombardia**

Buon giorno

In risposta al quesito proposto si osserva che quanto stabilito dalla circolare n. 53/2019 è tutt'ora applicabile integralmente, pertanto il primo presupposto per attribuire il 7B è rappresentato dalla circostanza che le aziende siano imprese artigiane (CSC 4XXXX) con esclusione di quei CSC, che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale CIGO e/o CIGS ed indicati al punto 6.1 della stessa circolare citata.

Inoltre, il **CA 7B** non può essere attribuito a tutte le aziende con CSC 7XXXX ma, come specificato sempre nella circolare 53/2019 solo agli *ulteriori beneficiari delle tutele fornite dal Fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato-FSBA-* (cioè le **Confederazioni di settore e le Società di servizio alle imprese associate, dalle stesse costituite, partecipate o promosse e i correlativi Enti bilaterali di livello nazionale e territoriale, indipendentemente dal settore di inquadramento**), l'attribuzione del c.a. in argomento avverrà su richiesta del datore di lavoro, da presentare tramite il Cassetto previdenziale aziende, inviando una dichiarazione di responsabilità in ordine al CCNL applicato e ai relativi contratti complementari.

La questione era stata prima ancora affrontata con la circolare n.79/2015 al punto 2 (che si riporta di seguito), chiarendo quali aziende **non dovessero** essere

ricomprese **nella disciplina del** Fondo residuale poi divenuto **FIS** e rientranti invece nel FSBA:

## **2. Imprese che rientrano nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'Artigianato**

*Le imprese operanti nel settore dell'artigianato non sono comprese nell'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà residuale in quanto, come reso noto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, per tale settore alla data del 1° gennaio 2014 risultavano in corso le procedure finalizzate alla costituzione di un Fondo di solidarietà ai sensi dell'articolo 3, comma 14, della Legge 28 giugno 2012, n. 92.*

*Infatti, con accordi interconfederali del 30 novembre 2012, del 31 ottobre 2013 e del 29 novembre 2013 le parti firmatarie hanno convenuto di costituire l'Associazione denominata "Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'Artigianato" e di adeguare l'atto costitutivo alle finalità perseguite dai commi da 4 a 13 dell'articolo 3 citato. Pertanto, tutte le aziende classificate dall'Inps con il c.s.c. identificativo del settore dell'Artigianato (4.XX.XX), che rientrano nel campo di applicazione del Fondo di cui all'articolo 3, commi 14 e seguenti della Legge n. 92/2012, in attuazione degli accordi sottoscritti, sono state escluse dall'obbligo contributivo nei confronti del Fondo di solidarietà residuale a decorrere dal 1° gennaio 2014. **Successivamente, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con nota del 9 marzo 2015, prot. 29/0001144/L, ha reso noto che rientrano nell'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà dell'Artigianato anche le Confederazioni di settore e le Società di servizio alle imprese associate, dalle stesse costituite, partecipate o promosse e i correlativi enti bilaterali di livello nazionale e territoriale, indipendentemente dal settore di inquadramento.***

*Alla luce di quanto sopra rappresentato, le Confederazioni di settore e le Società di servizio alle imprese associate, dalle stesse costituite, partecipate o promosse e i correlativi enti bilaterali di livello nazionale e territoriale, sono tenute ad inviare all'Inps una dichiarazione di responsabilità in ordine al CCNL applicato e i relativi contratti complementari tramite Cassetto previdenziale aziende, al fine di consentire alle Sedi di procedere alla eliminazione del codice di autorizzazione "0J" (codice che, come noto, dal 1/1/2014, ha assunto il significato di "azienda tenuta al versamento dei contributi ex D.I. n. 79141/2014")*

Il sito del FSBA sembra mettere sullo stesso piano EBNA e FSBA che rappresentano tuttavia entità diverse in quanto l'ente bilaterale EBNA associa i soggetti che adottano il CCNL dell'artigianato, mentre FSBA è il Fondo di solidarietà che tutela le imprese che hanno le **caratteristiche proprie delle imprese artigiane ex L. n. 443/1985.**

In conclusione, le imprese prive dei requisiti di cui alla legge n. 443/1985, se operanti in settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale o da altri fondi di solidarietà, anche nel caso in cui applichino i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative del settore artigiano, sono iscritte al Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del D.lgs. n. 148/2015 **(CA 0J)** e in questo momento emergenziale, possono richiedere l'intervento del FIS o, qualora abbiano meno di 5 dipendenti, attingere al trattamento della cassa integrazione in deroga.